



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 328 del 10 LUG. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- OGGETTO:** **Rideterminazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento ex O.P.C.M. n.3886/2010 – APQ 30.03.2010, denominato “Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina” nel comune di Carini” – codice di identificazione PA 142 A e “Lavori complementari Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina” codice di identificazione PA 142_1 A**
- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione,

Pag. 1 di 5

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *“...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...”* e *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18 marzo 2015 con il quale l'Ing. Calogero Foti Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di protezione Civile è stato nominato Soggetto Attuatore in sostituzione del Dott. Maurizio Croce;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Accordo di Programma, è stato compreso l'intervento individuato con il codice identificazione **PA 142 A “Barriera paramassi zona industriale Monte Columbrina”** e con codice di identificazione **PA 142_1 A “Lavori complementari Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina”** nel comune di Carini;

CONSIDERATO che gli interventi sono necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del comune di Carini;



- VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario Delegato n° 583 del 18/07/2013 e n. 428 del 02/07/2015 con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti relativi ai sopracitati interventi;
- VISTO** che con i predetti Decreti gli interventi in oggetto sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili;
- VISTO** il piano particellare di esproprio e la relazione di stima delle espropriazioni allegati ai progetti;
- VISTO** il DPR 327 del 8 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ;
- ATTESO** che trattasi di opere, rientranti nell'accordo di programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. 10.12.2010 de ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e pertanto, urgenti ed indifferibili;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra specificato, sussistono i presupposti di cui all'art. 22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i., anche in considerazione della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti del comune di Carini;
- RITENUTO** pertanto che si rendeva necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili in questione, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;
- RAVVISATA** altresì la necessità di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei progetti esecutivi in oggetto;
- VISTI** i decreti Commissariali n. 590 del 22 luglio 2013 e n. 443 del 3 luglio 2014 di occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- VISTI** i verbali di immissione in possesso e consistenza;
- RITENUTO** a seguito dell'esecuzione delle opere , la necessità di determinare le esatte superficie da espropriare;
- VISTI** i tipi di frazionamento protocollo n. 2014/PA377678 del 26/11/2014, protocollo n. 2014/PA377692 del 26/11/2014 e protocollo n. 2014/PA377700 del 26/11/2014 approvati dall'Agenzia delle Entrate;
- VISTO** il nuovo piano particellare e l'elenco ditte con la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione;

DECRETA

Articolo 1

L'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori



per la realizzazione del progetto denominato *PA 142 A "Barriera paramassi zona industriale - monte Columbrina"* e *PA 142_1 A "Lavori complementari Barriera paramassi zona industriale - Monte Columbrina"* nel comune di Carini è rideterminata come prevista nel sopracitato (Elenco ditte) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Articolo 2

Il presente Decreto sarà notificato a cura dell' Ufficio espropri del comune di Carini o in caso di mancanza dello stesso a cura del Responsabile Unico del Procedimento ai proprietari i quali entro trenta giorni possono comunicare che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

Articolo 3

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

Articolo 4

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

Articolo 5

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione o l'emissione del decreto di espropriazione previo pagamento dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Articolo 6

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Articolo 7

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del DPR 327/2001;

Articolo 8

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

Articolo 9

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio ;

Articolo 10

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

Articolo 11

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001.

Il Soggetto Attuatore
Edi

